

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 3 ottobre 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (n. 449)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, considerato che esso è stato elaborato in base all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), che ha autorizzato il Governo a dare attuazione in via regolamentare – ai sensi dell'articolo 35 della legge 234 del 2012 per le materie non coperte da riserva assoluta di legge – alla direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo;

considerato che la direttiva 2014/90/UE ha abrogato la direttiva 96/98/CE (attuata nell'ordinamento italiano mediante il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407), introducendo una nuova disciplina in materia di equipaggiamento marittimo;

considerato, in particolare, che:

- per equipaggiamento marittimo si intende qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure installato successivamente. Pertanto, l'equipaggiamento marittimo comprende una vasta gamma di prodotti, quali le apparecchiature di navigazione, le dotazioni di navi da carico, le attrezzature antincendio, i mezzi di salvataggio, nonché le attrezzature specializzate per scopi ambientali;

- l'obiettivo principale dell'intervento normativo è quello di assicurare che l'equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili (norme IMO), ai fini della sua libera circolazione nel mercato interno e della sua installazione a bordo di navi battenti bandiera di qualsiasi Stato membro;

- ulteriore obiettivo è quello di migliorare la sicurezza in mare e di prevenire l'inquinamento marino;

- la normativa, inoltre, è adattata al cosiddetto “nuovo quadro normativo” (NQN) di cui al regolamento (CE) 765/2008, che detta principi generali in materia di

Al Presidente
dell'8^a Commissione permanente
S E D E

marcatura CE, e alla decisione n. 768/2008/CE, che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti;

- in tale contesto, la normativa prevede che gli operatori economici – fabbricanti, importatori e distributori – siano resi responsabili, ciascuno nel proprio ambito di competenza, della conformità dell’equipaggiamento che viene messo in commercio nel territorio dell’Unione. Ciò consente di poter rintracciare l’equipaggiamento in tutta la catena di fornitura e di importazione, semplificando l’azione di vigilanza del mercato da parte delle Autorità nazionali a ciò preposte;

- gli operatori economici, a loro volta, per ottenere la marcatura CE, devono affidarsi agli organismi di valutazione della conformità (organismi notificati), accreditati presso l’organismo unico nazionale di accreditamento, che per l’Italia attualmente è Accredia, associazione senza scopo di lucro, che opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, per attestare che gli organismi di certificazione e ispezione, i laboratori di prova e quelli di taratura abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento;

- la normativa prevede inoltre la possibilità di sostituire o integrare il classico marchio di conformità CE, con un’etichetta elettronica, al fine di facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione di elementi specifici di equipaggiamento marittimo;

valutata la congruità delle disposizioni previste dallo schema di decreto, rispetto alla normativa prevista dalla direttiva 2014/90/UE, in recepimento;

rilevata l’urgenza del provvedimento, stante l’avvio della procedura d’infrazione europea n. 2016/0773, il 23 novembre 2016, per mancato recepimento della direttiva 2014/90/UE, la cui scadenza era prevista per il 18 settembre 2016,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Valeria Cardinali